



Part. Iva 93052290710





CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ED ALIMENTI ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI (VENDING)

Nr. Contratto 15004863 Filiale di: Vasto

Liomatic S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Perugia, Via dell'Orzo nr. 3, loc. Balanzano, Ponte San Giovanni P. IVA 02337620542 (in seguito anche GESTORE)

е

Ragione sociale ASP Castriotta e Corropoli

Cod. Fisc. 93052290710 Sede legale via Via Papa Giovanni XXIII° n.4

C.A.P. 71010 Città CHIEUTI

Sede operativa via Via Papa Giovanni XXIII° n.4

C.A.P. **71010** Città **CHIEUTI** Telefono **0882689696**

Cellulare Email aspcasco@pec.it

In persona del legale rapp.te pro tempore (in seguito anche CLIENTE) Pasqua Tommaso

Descrizione attività: Ospedale/Clinica Privata

con il presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

- 1. Il CLIENTE concede al GESTORE che accetta il diritto di gestire all'interno della propria Azienda il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, calde e fredde, e altri prodotti di consumo mediante distributori automatici. Con il che il GESTORE assume a proprio rischio la gestione del servizio ed il corrispettivo per questo deriverà unicamente dalla somministrazione dei prodotti. Il servizio di rifornimento e l'assistenza tecnica per la manutenzione di ogni distributore con personale qualificato sono prestati gratuitamente dal GESTORE.
- 2. Il rapporto ha durata di anni 3 a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto e conserverà validità in ogni sua parte anche in caso di trasferimento del CLIENTE presso altra Sede o nel caso in cui questo cambi denominazione o ragione sociale. Le parti convengono che in caso di mancata disdetta, inviata da una parte all'altra, a mezzo raccomandata a/r almeno novanta giorni prima della scadenza, il contratto si intenderà di volta in volta tacitamente rinnovato per un ugual periodo.
- 3. Il CLIENTE concede al GESTORE il diritto di gestire il servizio di distribuzione automatica in esclusiva. Salvo specifiche esclusioni da indicare nelle note, l'esclusiva si estende ad ogni unità immobiliare a qualunque titolo posseduta dal CLIENTE. Il CLIENTE garantisce la piena ed esclusiva disponibilità delle unità immobiliari nelle quali è attivato o può essere attivato il servizio e garantisce altresì che, per tutta la durata del contratto, terzi, per il tramite di controllate, controllanti, collegate o per mezzo di altri artifici non ottengano titolo alcuno per poter installare propri distributori automatici o semiautomatici in concorrenza, eludendo così l'esclusiva concessa. Il CLIENTE garantisce, infine, che i distributori automatici verranno riforniti esclusivamente dal GESTORE con prodotti scelti da questo ultimo. Laddove il CLIENTE intendesse introdurre il servizio di distribuzione di bevande

Mod. 02 Rev 05 del 30.01.17 - Redazione: M. Pompei - Verifica: S. Frongia

Approvazione: L. Barberini









calde e fredde o acqua attraverso distributori semi automatici o dispencer, lo stesso concede fin da ora al GESTORE il diritto di preferenza ed esclusiva rispetto a gestori terzi.

- 4. Qualsivoglia inadempienza nella gestione del servizio dovrà inderogabilmente essere contestata dal CLIENTE al GESTORE per iscritto, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Sede o e-mail a INFO@LIOMATIC.IT. Soltanto se il CLIENTE, nell'arco di un anno, dovesse arrivare alla terza contestazione scritta non risolta, lo stesso avrà il diritto di risolvere il presente contratto. Per contestazione non risolta s'intende quando, ricevuta la contestazione, il GESTORE non abbia posto rimedio alla stessa entro e non oltre il termine di sette giorni lavorativi. Nel caso in cui la contestazione venga risolta dal GESTORE nei tempi previsti, il CLIENTE dovrà rilasciare una certificazione scritta, anche a mezzo mail, dell'avvenuta risoluzione dell'inadempienza.
- 5. Il CLIENTE si impegna a comunicare entro 48 ore e per iscritto al GESTORE ogni variazione sociale e/o di indirizzo e comunque ogni altra circostanza la cui conoscenza è da ritenersi necessaria o comunque utile per consentire la corretta esecuzione del presente contratto.
- 6. Il CLIENTE presta fin da ora il proprio consenso a che il presente contratto, anche per periodi limitati di tempo, possa dal GESTORE, in tutto o in parte, essere ceduto a terzi, subappaltato o dato in gestione a prestatori d'opera. La comunicazione dell'avvenuta cessione non necessiterà, quindi, di accettazione alcuna da parte del CLIENTE.
- 7. Il GESTORE ha adeguato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001. Fra le indicazioni contenute nel Modello 231, vi è quella di condividere i principi del Codice Etico con i Clienti così da instaurare fra le parti buone prassi ed evitare la commissione di reati. Il Codice Etico, disponibile sul sito internet aziendale www.liomatic.it, è da intendersi parte integrante del presente contratto e ad esso le parti conformeranno i propri comportamenti, pena la risoluzione del rapporto. In qualsiasi momento il GESTORE si rende disponibile ad organizzare un incontro con il CLIENTE per divulgare a fondo i contenuti e le regole alle quali il GESTORE si è vincolato per adeguare il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al D.Lgs. 231/2001.
- 8. Al fine di ottemperare a quanto specificamente richiesto dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i., il GESTORE dichiara che gli oneri per la sicurezza a proprio carico per l'intera attività eseguita dalla società Liomatic S.p.A. sono pari ad euro 0,0017/erogazione, al netto di quanto eventualmente previsto all'articolo successivo. Per quanto concerne l'ottemperanza alle disposizione di cui all'art. 26 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., il CLIENTE dichiara di aver verificato l'idoneità tecnico professionale del GESTORE attraverso l'acquisizione del Certificato Camerale, dell'Autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale allo svolgimento dell'incarico resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, del DURC in corso di validità, documenti disponibili nel sito internet www.liomatic.it. Nel caso in cui il CLIENTE non disponga di accesso ad internet tali documenti vengono forniti in data odierna in copia cartacea congiuntamente al presente contratto.

Fornire copia cartacea: NO

Alla data odierna con il presente contratto viene fornito, inoltre, il documento in formato cartaceo "Informativa sui rischi specifici inerenti le attività esterne".

9. Il GESTORE è autorizzato ad accedere all'interno dei luoghi di proprietà o comunque in disponibilità del CLIENTE, compatibilmente con gli orari di lavoro e le esigenze di questi. Le parti, preliminarmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., eseguono congiuntamente l'individuazione e la valutazione delle possibili interferenze ed eventualmente le misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurle.

Il CLIENTE segnala di seguito i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro, tenuto conto delle aree interessate all'attività del GESTORE e del tragitto che il personale incaricato da quest'ultimo dovrà precorrere:

Mod. 02 Rev 05 del 30.01.17

Redazione: M. Pompei

Verifica: S. Frongia

Approvazione: L. Barberini









Non Rilevato	Assente	Presente	Fattore di Rischio
	X		Agenti Chimici
	Х		Cancerogeni / Mutageni
	Х		Agenti Biologici
	Х		Rumore
	Х		Polveri e/o Fumi
	Х		Gas, vapori e liquidi
	Х		Rischio elettrico
	X		Incendio e/o Esplosione
	X		Macchinari, impianti produttivi
	х		Veicoli, autovetture, carrelli in movimento
	Χ		Carichi Sospesi
	Х		Illuminazione
	X		Microclima
	X		Pavimenti Sdrucciolevoli
	Х		Ascensori / Montacarichi

DPI necessari per l'accesso presso il Cliente (se necessario distinguere le aree aziendali): scarpe antinfortunistiche

DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO: specificare il luogo di parcheggio, percorsi da seguire, aree con divieto di accesso o interdette (indicare: dove parcheggiare, dove accedere, percorso da seguire dall'ingresso fino all'area distributori, specificare se previsto uso di scale / ascensore / montacarichi, indicare eventuali locali o aree vietate, etc.): -------

Altri rischi e/o informazioni necessarie ai fini della sicurezza : ------

È obbligo del CLIENTE fornire informazioni dettagliate in merito ai rischi specifici presenti nelle aree e nei luoghi ove andrà ad operare il personale del GESTORE o di qualunque modifica dovesse intervenire, ancorché temporanea, in merito all'ubicazione dei distributori ed al tragitto da percorrere, interferenza o contaminazione potenziale anche con imprese terze o con lavori interni, al fine di cooperare e coordinarsi al meglio per attuare le misure di prevenzione ed emergenza opportune.

10. Il CLIENTE si impegna a custodire ed a mantenere i macchinari installati in ambienti idonei e salubri evitando che animali, parassiti, altri agenti o condizioni ambientali possano contaminare i prodotti contenuti all'interno del distributore. Il CLIENTE garantisce e si impegna ad evitare eventuali manomissioni o danneggiamenti da parte dei terzi, garantisce e si impegna altresì a dichiarare a chiunque lo richieda che i distributori sono di esclusiva proprietà del GESTORE; garantisce e si impegna, infine, ad avvertire immediatamente quest'ultimo nel caso in cui i distributori medesimi siano assoggettati a procedimenti espropriativi, cautelari o concorsuali. Il CLIENTE garantisce la conformità dell'impianto elettrico ed idrico alla normativa vigente, provvedendo all'ordinaria manutenzione e alle verifiche periodiche previste sugli stessi, facendosi carico di ogni onere derivante dall'adeguamento di queste reti a quanto necessitato dal GESTORE per far sì che il servizio possa essere erogato correttamente. Il CLIENTE si impegna inoltre a non apportare modifiche alla modalità di installazione eseguita dal GESTORE, non collegando ulteriori apparecchiature ai medesimi punti di allaccio dei distributori automatici, e segnalando tempestivamente eventuali anomalie o malfunzionamenti a carico di tali impianti.

Mod. 02 Rev 05 del 30.01.17 - Redazione: M. Pompei - Verifica: S. Frongia - Approvazione: L. Barberini - pag. 3









- 11. La responsabilità per la gestione e smaltimento dei rifiuti generati dall'erogazione dei prodotti di ciascun distributore automatico è esclusivamente rimessa in capo al CLIENTE, il quale dovrà trattarli nel rispetto della normativa vigente.
- 12. Salvo diverso accordo scritto fra le parti il CLIENTE si obbliga a non rimuovere o spostare i distributori dal luogo in cui sono stati collocati dal personale del GESTORE. Il CLIENTE si obbliga altresì a non staccare o far staccare i distributori dalla rete elettrica ed a comunicare tempestivamente al gestore qualsivoglia distacco dell'energia per caso fortuito, evento atmosferico o decisione del distributore di energia elettrica.
- 13. Il CLIENTE esonera il GESTORE da ogni responsabilità relativa alla potabilità ed alle caratteristiche qualitative dell'acqua di rete fornita dal CLIENTE medesimo per l'approvvigionamento idrico. E' onere del CLIENTE comunicare tempestivamente al GESTORE ogni alterazione dell'acqua di rete fornita. In ogni caso, il GESTORE si riserva il diritto di fornire il distributore automatico del CLIENTE con acqua propria, attraverso apposite taniche d'acqua, in tal caso resta inteso tra le parti che il responsabile della portabilità dell'acqua sarà il GESTORE.
- 14. I prezzi dei prodotti erogati sono quelli indicati sub 20). Il GESTORE si riserva la facoltà di aggiornare periodicamente i prezzi, informando tempestivamente il CLIENTE. Gli stessi subiranno, annualmente, le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) accertate dall'ISTAT.
- 15. Il GESTORE si impegna a valutare eventuali richieste di sostituzione dei distributori in base alle effettive necessità del CLIENTE opportunamente documentate e condivise tra le parti.
- 16. Il GESTORE garantisce tutti i distributori installati con apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile e per incendio.
- 17. Il GESTORE, eseguita l'installazione, provvede alle comunicazioni di legge all'Autorità competente anche ai fini della vigilanza igienico-sanitaria.
- 18. Nell'ipotesi di diminuzione della redditività o diminuzione del numero degli utenti o delle consumazioni, il GESTORE si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal presente contratto senza che nulla abbia a pretendere da quanto versato a titolo di rimborso forfettario, dando un preavviso scritto di quindici giorni al CLIENTE, senza che ciò possa attribuire quest'ultimo alcun diritto di risarcimento o richiesta di indennizzo alcuno.
- 19. Per qualsiasi controversia afferente l'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, le parti convengono l'esclusiva competenza del Foro di Perugia.
- 20. Presso la sede del CLIENTE è convenuta l'installazione dei seguenti distributori automatici:

DISTRIBUTORI AUTOMATICI					
TIPO	N°	MARCA	MODELLO	ALTRO	
Caldo Blue_Grani	1	Lavazza	Concerto LB 3550		

ELENCO PRODOTTI E LISTINO PREZZI: Al presente contratto viene allegato, su richiesta, il listino prezzi.

Importo singola cauzione : 5,00 € Erog. gratuita con richiesta fattura: NO

Altra cond.pagamento: ----- gestione integrazione: NO

Note: -----

ACCORDI PARTICOLARI FRA LE PARTI:

A titolo di rimborso forfettario delle spese di luce ed acqua, il GESTORE riconosce al CLIENTE una percentuale pari al 20,00 %, IVA inclusa, sul venduto globale del/i D/A Installato/i, sempre IVA inclusa. L'importo verrà liquidato Ogni 4 mesi a seguito di emissione di regolare fattura con pagamento a 60 giorni, avente ad oggetto "rimborso forfettario luce/acqua - saldo anno".

Mod. 02 Rev 05 del 30.01.17 - Redazione: M. Pompei - Verifica: S. Frongia - Approvazione: L. Barberini - pag. 4









- 21. In caso di inadempimento di anche una soltanto delle clausole contenute nel presente contratto, il GESTORE si riserva il diritto di risolvere il presente contratto e di rimuovere immediatamente ogni distributore installato chiedendo, salvo maggior danno, il risarcimento del danno subito fin da ora concordemente quantificato in una somma pari al fatturato che, data l'ultima media semestrale, avrebbe conseguito fino alla naturale scadenza del contratto. In ogni caso, l'ammontare del risarcimento non potrà mai essere inferiore a sei mesi di fatturato.
- 22. Nell'ipotesi in cui una o più clausole del presente contratto dovessero essere dichiarate nulle, la restante parte dell'accordo resterà comunque valida ed efficace fra le parti per espressa previsione delle stesse.

Mod. 02 Rev 05 del 30.01.17 -

Redazione: M. Pompei

Verifica: S. Frongia

Approvazione: L. Barberini









li, Data	
We break LIOMATIC Iannone Enzo	CLIENTE (timbro e firma)
Ricevuta l'informativa di cui all'art 13 del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003, il CLIENTE al relazione al presente rapporto commerciale, ed inviare comunicazioni e/o materiale inviato anche da Società controllate o controllanti de Liomatic S.p.A. In ogni mome chiederne la modifica, la cancellazione, ecc., con semplice richiesta da inoltrarsi a	e informativo e/o promozionale. Il materiale informativo potrà essere nto, a norma del citato art.13, il CLIENTE potrà aver accesso ai dati
We break	

A sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. s'intendono specificamente approvate le seguenti clausole: Art. 2 (rinnovo automatico del contratto in caso di mancata disdetta); Art. 3, comma primo (esclusiva del servizio); Art. 3, comma secondo (estensione del diritto di esclusiva e promessa ex art. 1381 c.c.); Art. 3, comma terzo (esclusiva del rifornimento); Art. 3, comma quarto (patto di preferenza ed esclusiva per dispencer acqua e servizio semiautomatico); Art. 4, comma primo (limitazione al diritto di contestazione); Art. 4, comma secondo e terzo (validità della sola contestazione non risolta ai fini dell'attivazione, dopo la terza volta in un anno, del diritto di risoluzione per inadempimento); Art. 6 (cessione, subappalto, prestatori d'opera); Art. 8 (Verifica tecnico professionale e informativa sui rischi); Art. 9 (Valutazione rischi del CLIENTE e Sopralluogo congiunto); Art. 10, comma 3 (garanzia idoneità impianti); Art. 11 (responsabilità esclusiva del CLIENTE in materia di gestione dei rifiuti); Art. 13 (esonero del GESTORE da responsabilità circa la potabilità dell'acqua); Art. 18 (diritto di risoluzione a giudizio insindacabile del GESTORE); Art. 19 (foro esclusivo competente); Art. 20 (consumo minimo e penalità semestrale); Art. 21, comma primo (penalità in caso di inadempimento del CLIENTE); Art. 21, comma secondo (penalità minima di un semestre); Art. 22 (salvaguardia del contratto in caso di una o più clausole dichiarate nulle);



LIOMATIC

Iannone Enzo

CLIENTE (timbro e firma)

CLIENTE

(timbro e firma)

Mod. 02 Rev 05 del 30.01.17

Redazione: M. Pompei

Verifica: S. Frongia

Approvazione: L. Barberini